

Gestione del demanio idrico

Quali beni appartengono al demanio idrico

Appartengono al demanio una serie di beni appartenenti allo Stato o d altri enti pubblici e destinati all'uso diretto e indiretto da parte dei cittadini.

Nello specifico al demanio idrico appartengono:

- Risorse idriche superficiali e sotterranee (fiumi, laghi, torrenti, sorgenti, ecc) che sono state tutte dichiarate pubbliche dalla L.36/94 ;
- Aree pertinenziali dei corsi d'acqua, quali argini, golene e zone limitrofe con funzioni idrauliche.

Le norme

- La Regione si è dotata di una normativa atta a regolare i procedimenti per il rilascio delle concessioni del demanio idrico
- Acque: Regolamento regionale n. 41/2001;
- Aree del demanio idrico: L.R. 7/2004 e ss.mm.
- Demanio idrico in generale: L.R. 4/2007 art. 8 L.R. 2/2015 sull'aggiornamento e pagamento dei canoni; altre norme puntuali tra cui art. 24 della L.R 22/2015.

Competenza alla gestione amministrativa del demanio idrico

La competenza alla gestione amministrativa del demanio idrico di proprietà statale (non sono mai stati emanati i decreti attuativi della legge sul federalismo demaniale) è stata trasferita alle Regioni col D.Lgs 112/1998 ;

L'inizio della gestione effettiva è avvenuto solo a partire dal 2001, con l'emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs 112/1998 e con la previsione delle risorse per l'esercizio della funzione.

La Regione esercita la funzione attraverso i Servizi tecnici di Bacino. Con L.R. 3/2012 viene centralizzata la competenza su alcune derivazioni, che la Giunta (DGR 1451/2012) individua innanzitutto nelle grandi derivazioni, cui successivamente sono aggiunte quelle intestate ai Consorzi di Bonifica.

Principi fondamentali

Il demanio idrico è fatto di beni pubblici destinati all'uso pubblico, e quindi :

- Chi intende farne un uso privato, sottraendolo in qualche modo alla fruizione generalizzata deve essere autorizzato dalla P.A. tramite un titolo concessorio e deve corrispondere un canone per questo utilizzo;
- L'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo concessorio prevede una fase di pubblicizzazione della domanda in modo da rendere possibile la concorrenza e allocare la risorsa laddove sia meglio utilizzata;
- Nell'ambito dell'istruttoria vengono individuate le prescrizioni tecniche volte alla tutela e preservazione del bene pubblico concesso.

L'art. 24 della L.R. 22/2015

Il disposto dell'art. 24 della L.R. 22/2015

Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico

- *1. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 20 dicembre 2013, n.28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), è prorogato al 30 giugno 2016.*
- *2. Il termine per la presentazione delle domande di rinnovo delle concessioni di risorsa idrica in scadenza il 31 dicembre 2015 è prorogato al 30 giugno 2016. Anche nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2015 e la data di presentazione della domanda si producono gli effetti di cui all'articolo 27, comma 8, del regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica).*
- *3. In considerazione della finalizzazione al servizio pubblico e alla necessità di garantirne la continuità, le derivazioni di risorsa idrica relative al servizio idrico integrato facenti capo ai soggetti di cui all'articolo 42 del regolamento regionale n. 41 del 2001 che non risultano adeguate alle disposizioni del medesimo regolamento, possono continuare dietro presentazione di domanda di concessione e della corresponsione di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa per cinque annualità oltre a quella in corso, entro sessanta giorni dalla richiesta di regolarizzazione effettuata dall'amministrazione a seguito di ricognizione, fino all'esito del procedimento istruttorio relativo alla domanda e con le eventuali prescrizioni necessarie dettate dall'autorità amministrativa*

Motivazioni comuni alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3

Entrambi i commi cui si fa riferimento nella richiesta di convocazione fanno riferimento a disposizioni che tendono ad alleggerire il carico amministrativo pur nel perseguimento della finalità di progressiva eliminazione delle situazioni di irregolarità o comunque di non conformità delle occupazioni delle aree del demanio idrico o degli usi della risorsa idrica e comunque nel rispetto delle procedure amministrative previste dalle normative regionali di riferimento.

Il comma 1

- riguarda le aree del demanio idrico;
- prevede la proroga di altri 6 mesi del termine per la presentazione di domanda alla Regione da parte di chi stia occupando in assenza di un titolo valido e vigente;
- *Ratio*: si vuole incoraggiare la presentazione spontanea alla P.A. degli occupanti irregolari perché :
 - a) le risorse a disposizione per l'effettuazione di controlli sono limitate;
 - b) si vuole arrivare ad una gestione a regime del demanio attraverso un rapporto di collaborazione, ove possibile, con l'utenza;

An aerial photograph of a river winding through a landscape of agricultural fields and some buildings. A blue-shaded area follows the course of the river, indicating a specific zone of interest.

Sicurezza del territorio e conservazione del bene pubblico

**Stai occupando un'area
del demanio idrico?**

Mettiti in regola: adesso conviene!

Tutto quello che c'è da sapere.

Hai una concessione per l'utilizzo di risorsa idrica? Controlla la scadenza!




Che cos'è il demanio idrico.

Il demanio è il complesso dei **beni appartenenti allo Stato** e ad altri enti pubblici territoriali, in quanto destinati all'uso diretto o indiretto dei cittadini. Il demanio idrico comprende beni immobili di proprietà dello Stato: **fiumi, laghi, torrenti, acque sorgenti, ghiacciai**; tutte le **acque definite come pubbliche**, cioè le acque superficiali, le acque sotterranee, non ancora estratte dal sottosuolo. Al demanio idrico appartiene anche l'insieme dei beni immobili che, pur essendo distinti dai beni del demanio idrico, sono a questi funzionalmente collegati e sottoposti al medesimo regime giuridico. È il caso, ad esempio, delle golene, che sono aree a preminente destinazione idrica.

Una gestione adeguata del demanio è indispensabile per la tutela delle acque e di tutto il territorio.

Il demanio idrico è competenza della Regione.



Per occupare un'area del demanio idrico, e quindi per sottrarre un bene alla pubblica fruizione per farne un uso privato, è infatti necessario che **il cittadino sia abilitato a fare questo da un atto della Pubblica Amministrazione.**

Dal 2001, a seguito del trasferimento di competenze effettuato col D.Lgs 112 del 1998, la **Regione Emilia-Romagna svolge le funzioni di gestione del demanio idrico.** Tale gestione consiste innanzitutto nell'istruttoria delle istanze di concessione e dunque nel rilascio o nel diniego del provvedimento. Il procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento della concessione è disciplinato dalla L.R. 7 del 14 aprile 2004 recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" agli articoli da 13 a 22. La gestione delle aree del demanio idrico, comporta necessariamente anche il **controllo sulla conformità dell'uso delle aree ai provvedimenti concessori**, nonché la verifica di eventuali occupazioni senza titolo.

Uso del territorio e sicurezza.

L'uso corretto delle aree demaniali, verificato e legittimato dall'Amministrazione tramite gli atti concessori, garantisce la sicurezza di tutti.

Un uso scorretto del demanio idrico può portare a danni negli argini, o comunque compromettere le attività di manutenzione dei corsi d'acqua e delle zone limitrofe, e può creare pericolo anche solo in caso di eventi meteorici poco più abbondanti della norma.

Perché la Pubblica amministrazione possa tutelare e rendere più sicuro il nostro territorio ha bisogno della **collaborazione attiva dei cittadini** e di attivare una **sinergia tra pubblico e privato che va a vantaggio dell'intera comunità.**





Con le nuove tecnologie è facile accertare le violazioni.



Nell'ambito delle proprie funzioni di governo del territorio, di salvaguardia dei beni pubblici e di controllo sull'utilizzo degli stessi, per rendere più efficace ed efficiente la gestione delle aree del demanio idrico la Regione si è abilitata con la legge 28/2013 ad utilizzare anche strumenti che la moderna tecnologia mette a disposizione. L'evoluzione del territorio è monitorata dalla Regione già da tempo tramite la periodica rilevazione con foto aeree. La sovrapposizione di tali immagini con la cartografia catastale rappresentativa delle aree del demanio idrico consente di rilevare le occupazioni in essere e di poter verificare se le occupazioni rilevate sono dotate di titolo legittimante.



Le sanzioni per chi occupa senza permesso.

La legge 7 del 2004, che regola il procedimento per il rilascio delle concessioni delle aree del demanio idrico, prevede al primo comma dell'articolo 21 che **l'utilizzo delle stesse senza concessione sia sanzionato** come violazione amministrativa con il pagamento di una somma di denaro che può variare da **200 a 2000 euro** in ogni caso, una volta accertata definitivamente dell'illegitimità l'occupazione deve cessare e l'area deve essere lasciata libera, per essere eventualmente messa in pubblicazione e assegnata previa asta pubblica in caso di presentazione di più domande in concorrenza.

È bene precisare che in caso di **alterazione dello stato dei luoghi** con pregiudizio del regime idraulico è prevista la segnalazione all'Autorità Giudiziaria e una sanzione da **2000 a 20.000 euro**, ma questi casi non sono oggetto della speciale previsione della L.R. 28/2013 in merito alla regolarizzazione delle occupazioni del demanio in assenza di concessione.





Entro il 31 dicembre mettersi in regola conviene!

Prima di intensificare l'attività di controllo anche con le nuove tecnologie, la Regione ha deciso di dare ai cittadini l'**opportunità di regolarizzare le occupazioni** in essere manifestandosi spontaneamente alla Pubblica amministrazione con una domanda di concessione.

Con la legge regionale n. 28 del 20 dicembre 2013 "Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico" e più precisamente con l'articolo 43, come modificato dall'art. 7 della L.R. 2/2015, è prevista la **possibilità di presentare entro il 31 dicembre 2015**, e comunque prima che sia stato effettuato un accertamento della violazione, una **domanda di concessione pagando una sanzione molto ridotta**.

La presentazione dell'istanza con cui si dichiara l'occupazione e si richiede la concessione comporta conseguenze un po' diverse rispetto a quelle che conseguirebbero ad un accertamento di occupazione effettuato dalla pubblica Autorità. Essa consente innanzitutto di poter **proseguire l'occupazione sino alla conclusione del procedimento** per il rilascio del titolo e la determinazione della **sanzione per l'occupazione applicata in misura pari alla metà** del minimo editale previsto dalla L.R.7/2004 e quindi **100 euro**. Presupposto per il rilascio del titolo è il pagamento di quanto dovuto per l'utilizzo pregresso dell'area.

Chi deve mettersi in regola e come farlo.

Chi sta occupando o utilizzando un'area appartenente al demanio idrico deve **presentare domanda di concessione** alla Regione Emilia Romagna.

La disposizione è applicabile anche alle occupazioni afferenti il demanio della navigazione interna.

Qualora non si abbia la certezza di trovarsi in una situazione di irregolarità si potrà **verificare o l'occupazione** di un'area del demanio idrico o anche solo un eventuale sconfinamento accedendo alle **mappe recanti i confini del demanio idrico** disponibili sul sito all'indirizzo:

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/regola-demanio>

L'istanza dovrà riportare, oltre i **dati del richiedente**, l'esatta **individuazione dell'area occupata**, l'**uso** che ne è stato fatto e la dichiarazione del **periodo in cui si è protratta l'occupazione**.

Va comunque effettuato il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo pregresso del bene pubblico che verranno determinate in corso di istruttoria sulla base dei criteri previsti all'art.20 della L.R. 7/2004, in quanto tale pagamento è presupposto per il rilascio della concessione.

La **presentazione dell'istanza** comporta l'**emanazione del verbale di accertamento** che avvia il procedimento che si concluderà con la **determinazione della sanzione ridotta fissata in 100 euro**.

Non deve presentare domanda chi abbia un titolo scaduto per il rinnovo del quale ha già presentato istanza entro la scadenza.



A chi bisogna presentare la domanda.

La domanda va presentata al **Servizio Tecnico di Bacino competente per il territorio** nel quale è situata l'area demaniale occupata. I Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia Romagna sono 4, e cioè il Servizio Tecnico Bacino **Reno**, il Servizio Tecnico Bacino **Po di Volano e della Costa**, il Servizio Tecnico Bacini degli **Affluenti del Po** e il Servizio Tecnico Bacino **Romagna**. Il territorio di competenza di ogni Servizio Tecnico di Bacino è indicato nel relativo sito, cui può accedersi tramite il **portale Ermes Ambiente**, entrando nella **sezione Difesa del suolo, servizi tecnici e autorità di bacino** e cliccando sui link relativi ai singoli Servizi Tecnici di Bacino.



Come presentare la domanda.

La domanda deve essere presentata **in bollo** e alla stessa deve essere allegata la **ricevuta di pagamento** delle spese di istruttoria, attualmente fissate nella misura minima di **75 euro**.

La **modulistica per la compilazione** della domanda può essere reperita o presso le **sedi dei Servizi Tecnici di Bacino** oppure **online sui relativi siti** ai quali si può accedere attraverso ER Ambiente, il portale regionale tematico cliccando su Difesa del suolo, servizi tecnici e autorità di bacino e poi sui link ai singoli Servizi Tecnici.

Qualora l'utente abbia in passato presentato una domanda il cui iter istruttorio non sia giunto a termine può presentare al Servizio Tecnico di Bacino competente una dichiarazione in cui conferma l'istanza precedente anche ai sensi della L.28/2013.

Dalla data comunicata sul portale ER Ambiente sarà attivata la modalità di presentazione online della domanda, cui si potrà accedere attraverso il portale regionale dedicato all'ambiente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/regola-demanio>

Quando l'attivazione sarà effettiva, ne verrà data notizia sullo stesso sito.

Si precisa che l'**accesso ai servizi web** per la presentazione dell'istanza di concessione avviene tramite il sistema regionale **Federa**. All'URL <http://www.Jepida.it/cosa-facciamo/servizi/federa> sono disponibili tutte le informazioni in merito ed in particolare l'elenco delle strutture presso le quali è possibile acquisire le credenziali di Federa per accedere ai servizi della P.A. sul territorio regionale.



Mettersi in regola: i vantaggi.

La presentazione della domanda consente all'utente di **essere in regola fino alla conclusione dell'istruttoria**, in quanto l'art. 43 della L.R. 28/2013 espressamente prevede che l'occupazione può continuare fino alla conclusione del procedimento avviato con la stessa, mentre normalmente la presentazione di un'istanza di concessione non dà diritto ad occupare l'area fino all'emissione dell'atto da parte della Pubblica Amministrazione e un accertamento da parte della P.A. di un'occupazione senza legittimo titolo comporta necessariamente l'ordine di sgombero. Conseguentemente l'occupazione in atto **non potrà essere oggetto di ordinario accertamento** per cui la legge prevede l'applicazione di una sanzione che può arrivare fino a 2000 euro, essendo la somma da corrispondere in seguito alla presentazione della domanda di cui all'art. 423 della L.R. 28/2013 già fissata in **100 euro**.

È importante però sottolineare che la presentazione dell'istanza **non dà garanzia di rilascio della concessione** qualora vengano presentate domande in concorrenza ovvero sussistano interessi pubblici meritevoli di tutela ostativi al rilascio del titolo, in quanto l'istruttoria della domanda e i criteri applicati alla stessa sono quelli previsti dalla L.R. 7/2004 per tutte le istanze relative al demanio idrico.



Concessioni per l'utilizzo della risorsa idrica.

Il **31 dicembre 2015** scadranno molte concessioni per il prelievo di risorsa idrica da corsi d'acqua o mediante pozzi. I **titolari di concessione** con scadenza a fine anno devono presentare **domanda di rinnovo al Servizio Tecnico di Bacino** competente prima della scadenza del termine se vogliono continuare il prelievo. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza del termine rende la continuazione del prelievo illegittima ed una eventuale domanda presentata dopo tale scadenza comporta un iter istruttorio e qui parato a quello di una nuova domanda.

Il comma 1 - continua

Effetti di alleggerimento del carico amministrativo, ferma restando la necessità di perseguire la regolarizzazione delle occupazioni:

- possibilità di arrivare all'accertamento delle situazioni irregolari senza impiegare le ridotte risorse nell'attività di accertamento e la chiusura dei procedimenti sanzionatori in tempi brevi e senza contestazioni a fronte della riduzione della sanzione;
- introitare le somme dovute per l'occupazione in assenza di contenziosi o comunque attività amministrativa volta alla richiesta e al recupero di tali somme;
- riduzione degli atti amministrativi finalizzati alla gestione della pratica in quanto diversamente andrebbe ordinato lo sgombero e la rimessa in pristino dell'area, per poi magari concederlo al medesimo utente a seguito dell'istruttoria e con quasi certo contenzioso nella fase intermedia.

Il comma 1 – continua

- La proroga del termine è stata motivata dal fatto che si era riscontrata una scarsa conoscenza della disposizione, per cui si è elaborata una campagna stampa per ampliare la base di conoscenza della norma. La campagna stampa informativa è però partita solo a novembre, per cui non ha potuto sortire gli effetti sperati per carenza di tempo. La proroga di 6 mesi dovrebbe permettere di raccogliere un numero maggiore di domande di regolarizzazione a seguito della campagna d'informazione.
- In conclusione la disposizione non comporta un aumento del carico di lavoro sulle strutture amministrative, che comunque dovrebbero gestire le aree e le relative pratiche, ma semmai una riduzione delle attività necessarie a conseguire i medesimi risultati, anche perché non vengono modificate in alcun modo le regole di rilascio del titolo, che avverrà solo qualora ne siano accertati i presupposti al termine dell'istruttoria espletata ai sensi della L.R. 7/2004, che disciplina il procedimento di concessione delle aree del demanio idrico.

Il comma 3

Riguarda le derivazioni di risorsa idrica facenti capo al servizio idrico integrato;

Ratio della disposizione:

- la normativa in materia di acque prevede che in caso di utenze non conformi alle disposizioni del R.R.41/2001 si debba ordinare la cessazione dell'utenza. In caso di richiesta e se la PA riscontra un interesse pubblico può essere autorizzata provvisoriamente la continuazione del prelievo;
- poiché per quanto riguarda le utenze che afferiscono il sistema idrico integrato l'interesse pubblico alla prosecuzione del prelievo è indiscutibile, risulterebbe inutile emettere un atto di interruzione del prelievo ed uno di autorizzazione provvisoria quando il prelievo deve comunque continuare per assicurare un servizio pubblico;
- problema delle risorse da dedicare ai controlli.

Il comma 3 – continua

- si fa presente che la Regione Emilia Romagna ha effettuato una scelta molto forte nella direzione della gestione pubblica dell'acqua;
- in Regione Emilia Romagna infatti per disposto normativo le concessioni ad uso consumo umano sono intestate ad un soggetto pubblico (prima le Autorità d'Ambito, ora ATERSIR e Romagna Acque);
- non si può quindi ignorare la particolarità delle utenze oggetto dell'articolo i cui destinatari sono i cittadini allacciati all'acquedotto che pagano un servizio che deve essere continuo ed efficiente.

Il comma 3 – continua

- la disposizione è volta a risparmiare atti amministrativi in relazione alle particolarità di questa categoria di utenze prevedendo una ricognizione comune delle situazioni non conformi e la presentazione di una domanda di concessione con la quale si dà l'avvio all'iter istruttorio per il rilascio di un valido titolo.
- è data la possibilità di continuare comunque il prelievo per assicurare che non avvengano interruzioni o pregiudizi al servizio pubblico;
- restano ferme le regole istruttorie ordinarie per il rilascio del titolo e devono essere corrisposte le somme dovute per l'uso pregresso della risorsa.

In conclusione anche in questo caso la disposizione comporta non un aumento del carico di lavoro sulle strutture amministrative, che devono comunque provvedere a gestire le situazioni oggetto della norma e procederanno all'istruttoria delle domande con le ordinarie regole, ma una di riduzione delle attività necessarie a conseguire i medesimi risultati.